

NOTE STATUTO TIPO PRO LOCO

a) Esplicazione delle note richiamate nello Statuto Tipo:

- 1) Indicazione del comune;
- 2) Annotare la denominazione della Pro Loco; se non è stata individuata una denominazione indicare il Comune;
- 3) Indicare l'indirizzo della sede;
- 4) Indicare la provincia territorialmente competente;
- 5) L'organigramma indicato (anche se consigliato perché ormai collaudato) potrà essere liberamente modificato, tenendo però presente la sua correlazione con il successivi artt :8 (comma 4); 10 (commi 2 e 4) 11; 13 e 14, e che il collegio dei revisori dei conti è obbligatorio, mentre è facoltativo quello dei probiviri;
- 6) I numeri annotati sono indicativi: si consiglia, comunque, un numero di 15 per la composizione e 25 per il numero massimo.
- 7) La durata in carica del Consiglio (e delle altre cariche) viene fissata nello statuto art. 9 . 3 consiglio – Art- 12 revisori dei conti – art. 13 probiviri. La maggior parte degli Statuti prevede una durata di tre anni, massimo quattro. Si sconsiglia un periodo inferiore a tre o superiore a quattro. Ovviamente non è opportuno mettere scadenze diverse tra i vari organi.

b) Elezione del Presidente

Nello statuto l'elezione del presidente è prevista avvenga da parte del consiglio. In alternativa si potrebbe prevedere anche l'elezione diretta del presidente direttamente da parte dell'assemblea.

Qualora si preferisca l'elezione diretta, occorre modificare:

l'art.9 punto 7. cambiando" Il consiglio direttivo decade" con" Il consiglio direttivo ed il Presidente decadono";

l'art.10: punto 1. cambiando" dal consiglio direttivo" con "dall'assemblea dei soci";

punto 2. eliminando la parola "pure";

punto 5. cambiando" il quale provvederà all'elezione del nuovo presidente" con" e dovrà essere convocata entro 30 giorni l'assemblea dei soci per eleggere il nuovo Presidente, che resterà in carica per la durata residua del mandato del consiglio".

ARTICOLO 15 - ADESIONE ALL'UNPLI

Non è obbligatorio mettere nello statuto che la pro loco aderisce all'Unpli. Se c'è va bene, ma poi se non lo fa cambia poco tra avercelo o meno

SI SOTTOLINEA E SI EVIDENZIA, come del resto appare dalle diverse possibilità emerse, che lo statuto tipo indicato potrà essere modificato secondo le esigenze delle singole: pro loco, sempre che le modifiche non siano in contrasto con le norme che regolano la materia ed a condizione che contenga quanto prescritto dalla legge 7 dicembre 2000, nr.383 " DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" (e segnatamente all'art. 3), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 300 del 27 dicembre 2000.

La citata legge 383/ 2000 potrà essere visionata anche presso i Comuni, come pure presso i Comuni si potrà prendere visione della normativa regionale che coinvolge le pro loco, e più precisamente:

. LA LEGGE REGIONALE nr. 42 del 23 marzo 2000 " Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", pubblicata sul B.U.R.T (bollettino ufficiale deUa regione Toscana) Parte Prima nr.15 del 3 maggio 2000. Segnatamente gli artt 3 e 22.

Si ritiene altresì opportuno sottolineare, anche perché oggetto di numerose richieste, l'art.100, lettera c) visto nel contesto del capo I del titolo 111.

. IL DECRETO DEI., PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE" Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (L.R 23 marzo 2000, nr.42" pubblicato sul B.U.R.T Parte prima nr. 14 del 03 maggio 2001 e segnatamente gli articoli dal 5 al 10. Ulteriori note allo Statuto Tipo

ORGANI DELLA PRO LOCO - MODALITA' DELLE ELEZIONI

ARTICOLO 7 - ORGANI

- a) l' Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente, il Vice Presidente;
- d) il Segretario ed il Tesoriere
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) il Presidente Onorario;

MODALITA' DI ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLA PRO LOCO

b) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del consiglio direttiva con votazione a scrutinio segreto.

c) IL PRESIDENTE, I VICE PRESIDENTI

Il Presidente della pro loco è eletto dal consiglio direttiva nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto (art. 10/1.); Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttiva al suo interno a scrutinio segreto.

d) IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

E' possibile affidare i due incarichi ad un solo consigliere

Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati dal consiglio direttiva al suo interno con votazione segreta

e) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri eletti, a votazione segreta, dall' Assemblea dei soci; il collegio designa al suo interno il Presidente, anch' egli con votazione segreta

f) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri eletti, a votazione segreta, dall' Assemblea dei soci; il Collegio designa al suo interno il Presidente, anch' egli con votazione segreta

g) IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco, con votazione segreta.

RIEPILOGO

ORGANI PER LA CUI ELEZIONE E' COMPETENTE L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- b) CONSIGLIO DIRETTIVO Votazione segreta.
- e) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Votazione segreta per i Membri. (Pure segreta sarà la votazione ai suo interno per la elezione del Presidente).
- f) COLLEGIO DEI PROBIVIRI Votazione segreta per i Membri.(Pure segreta sarà la votazione al suo interno per. la elezione .del Presidente). .
- g) PRESIDENTE ONORARIO. Votazione Segreta

ORGANI PER LA CUI ELEZIONE E' IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- c) PRESIDENTE Votazione segreta
- c) VICE PRESIDENTE Votazione segreta
- d) SEGRETARIO E TESORIERE E' possibile affidare incarico ad un solo consigliere Votazione (o votazioni) segreta/e.

COSTITUZIONE – MODIFICHE DI STATUTO: Quale tipo di atto ?

La costituzione (o modifica di uno statuto) della pro loco può avvenire :

1) per atto pubblico (il Notaio interviene alla Assemblea, ne redige il verbale e conserva copia dell'atto costitutivo e dello Statuto nei propri atti; cura la registrazione dell'atto.

Vantaggi: atto pubblico, possibilità di richiedere copie autentiche

Svantaggi: il costo abbastanza elevato, la necessità di fare ancora un atto pubblico con la

presenza del Notaio in caso si rendessero necessarie modifiche da apportare allo Statuto.

2) per scrittura privata autenticata (presso un Notaio)

Il Notaio autentica le firme dei convenuti, attestando che in quel giorno e a quell'ora le persone della cui identità personale è certo hanno sottoscritto in sua presenza l'atto costitutivo della pro loco, cura la registrazione dell'atto, non conserva l'atto nella sua raccolta.

Vantaggi: costa meno dell'atto pubblico, si dà certezza che l'atto è stato sottoscritto dalle persone intervenute alla presenza del Notaio

Svantaggi: eventuali copie autentiche successive (?)

3) per scrittura privata registrata: Senza intervento del Notaio. Si predispongono un atto costitutivo e lo Statuto, che al termine dell'Assemblea costituente/di modifica i soci promotori o fondatori sottoscrivono (entrambi), il Presidente provvede alla registrazione.

Devono essere predisposte almeno due copie sia dell'atto costitutivo che dello Statuto, tutte in bollo (una marca da bollo ogni 4 pagine). Il Presidente si reca presso l'Ufficio del Registro e ne chiede la registrazione.

Vantaggi: costo ridotto (non c'è il Notaio)

Svantaggi: difficoltà per avere copie autentiche successive.

I terzi hanno solo certezza della data di registrazione, necessaria per altro per fini fiscali. 4) per scrittura privata depositata agli atti di un Notaio (deposito di documento):

Si effettua l'assemblea costituente senza la presenza del Notaio.

Il Presidente, delegato dalla Assemblea, si reca da un Notaio (anche fuori della circoscrizione Notarile di dove si è svolta l'assemblea) e chiede di depositare nella raccolta pubblica degli atti l'atto costitutivo con allegato statuto. Il Notaio autentica la sola firma del Presidente, e provvede a registrare l'atto di deposito con allegati l'atto costitutivo e lo statuto.

Vantaggi: costa meno della costituzione per atto pubblico (ma più della scrittura privata)

Si possono eventualmente chiedere successivamente copie autentiche.

L'atto è formalmente un atto pubblico.

Questa procedura può essere seguita da chi deve obbligatoriamente modificare lo statuto per atto pubblico, evitando l'intervento del Notaio alla assemblea con conseguente risparmio.

Svantaggi: ha un costo superiore alla scrittura privata registrata; i terzi comunque hanno certezza solo dell'avvenuto deposito in quella data, ma come per la scrittura privata registrata non che effettivamente si è svolta l'assemblea e che le firme dei convenuti sono autentiche.

IN DEFINITIVA: per le pro loco di nuova costituzione si suggerisce il metodo 3);

per le modifiche per cui è necessario l'atto pubblico, si suggerisce il metodo 4).

Il suggerimento, ovviamente, tiene conto solo di limitare il costo, altrimenti l'atto pubblico sarebbe da preferirsi.

Occorre anche precisare che una volta le pro loco dovevano per legge costituirsi solo per atto pubblico, mentre oggi questo non è più obbligatorio, a meno di modifiche statutarie ad atti fatti per atto pubblico.

DOPO LA COSTITUZIONE COSA OCCORRE FARE

Se non si è ricorsi alle prestazioni di un Notaio, occorre registrare l'atto costitutivo con allegato statuto presso l'Ufficio del Registro.

RICHIESTA CODICE FISCALE

Dopo la registrazione, la prima cosa da fare è chiedere il Codice Fiscale, necessario per poter operare anche se la nuova pro loco non effettuerà alcuna operazione di natura commerciale.

Il codice fiscale deve essere richiesto dal Presidente alla Agenzia delle Entrate competente per territorio. Serve una copia dello statuto, e il codice fiscale del Presidente (oltre ai dati anagrafici del Presidente e ai dati della Pro Loco).

Quando cambia il Presidente, il nuovo presidente deve variare presso l'Agenzia delle entrate competente il nominativo del presidente con il suo codice fiscale.

Si ricorda che il Presidente della pro loco risponde personalmente, anche con i propri beni personali, nei confronti del fisco (oltre che dei creditori e degli istituti previdenziali) in caso di multe ecc.

RICHIESTA PARTITA IVA

Se la pro loco deve porre in essere attività di natura commerciale, deve necessariamente possedere la partita iva.

A puro titolo indicativo, rientrano nella attività commerciale:

- organizzazione di eventi per i quali è previsto il pagamento di un biglietto di ingresso (spettacoli, balli, teatro ecc. oppure ingresso a mostre, musei ecc gestiti dalla pro loco)
- somministrazione di alimenti o bevande (es. sagre) dietro pagamento di corrispettivo;
- emissione di fatture (pubblicità, sponsorizzazioni ecc.) La partita iva va richiesta presso l'Ufficio competente della Agenzia per le entrate (la stessa che rilascia il codice fiscale essendo stati unificati gli Uffici ex imposte dirette e iva).

Serve una copia dello statuto, e il codice fiscale del Presidente (oltre ai dati anagrafici del Presidente e ai dati della Pro Loco – compreso il suo codice fiscale in quanto non essendo impresa la p.iva non coincide col codice fiscale salvo recenti modifiche neppure se richiesti in contemporanea).

Al momento di richiedere la partita iva occorre che la pro loco compia una scelta di fondo, ovvero come operare in relazione al regime iva possibile.

Si rinvia a documentazione specifica, limitandoci qui a segnalare le possibilità:

- contabilità ordinaria: occorre tenere tutti i registri previsti (iva, corrispettivi, libro giornale, libro inventari ecc). Occorre presentare oltre alla dichiarazione dei redditi anche la dichiarazione annuale iva.

Per l'iva si può recuperare l'iva pagata in quanto si versa la differenza tra iva incassata e iva pagata mensilmente o trimestralmente a seconda del volume di affari.

- contabilità semplificata: comporta delle semplificazioni a livello di tenuta dei libri contabili, essendo obbligatori i soli registri iva. Ricade negli studi di settore. l'iva viene versata

- regime speciale previsto dalla L. 398/91 per le associazioni senza fine di lucro (era nata per le associazioni sportive dilettantistiche, poi è stato esteso a pro loco e ass. senza fine lucro)

E' il regime fiscale di gran lunga preferito dalle pro loco per la estrema semplificazione degli adempimenti fiscali.

Ha come limite massimo di volume di affari 250.000,00 euro.

L'unico registro previsto è quello su cui registrare in maniera riepilogata per aliquota e ogni mese (entro il 16 del mese successivo) gli importi incassati distinti per aliquota iva.

Le fatture emesse/ricevute vanno numerate progressivamente per anno.

Si paga imposta sui redditi (obbligatoria la dichiarazione anche per redditi a zero) sul 3% degli introiti soggetti (escluse ad es. le quote sociali) (imposta attuale 34%).

Si versa l'iva incassata trimestralmente, con varie percentuali di abbattimento (si versa il 50% dell'iva incassata oppure il 90% per le sponsorizzazioni ecc).

Non si recupera l'iva pagata.

Se si opta per il regime previsto dalla 398/91 (scelta consigliata), una volta i moduli di richiesta della partita iva prevedevano una casella da barrare, che con l'avvento della telematica sembra non ci sia più. Se si opta per il regime previsto dall L. 398/91, è necessario effettuare comunicazione alla SIAE (agenzia territorialmente competente) per raccomandata R.R. o recandosi presso l'agenzia Siae e facendosi timbrare copia della comunicazione con data certa, di aver fatto l'opzione per tale regime. La scelta è vincolante per un periodo di cinque anni, salvo il superamento del limite di 250.000 euro nel corso dell'anno che comporta l'immediata caduta nella contabilità ordinaria/semplificata.

In sede di dichiarazione dei redditi, che avendo la partita iva è obbligatorio fare anche se nell'anno non si sono avuti redditi imponibili, occorre poi indicare che si è scelto il regime previsto dalla 398/91.

Se la pro loco è di nuova costituzione, o richiede per la prima volta la partita iva, il regime parte da subito.

Nel caso invece si posseda già la partita iva e si fosse in contabilità ordinaria/semplificata, si passerà al regime della 398/91 solo dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è fatta la scelta di questo regime speciale